

REGOLAMENTO

Iscritti

Quote sociali

Art. 1

1. Per godere della pienezza dei diritti di Iscritto occorre essere in regola con il pagamento delle quote sociali e non essere oggetto di provvedimento disciplinare.
2. Le quote sociali sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quota sociale versata ha validità per l'intero anno solare cui si riferisce il pagamento. Il rinnovo annuale dell'iscrizione avviene con il pagamento della quota.
3. L'iscrizione all'Asr si intende automaticamente e tacitamente confermata da parte dell'Iscritto per l'anno solare successivo all'ultimo pagamento della quota sociale, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'Associazione.
4. L'ammontare delle quote sociali e le modalità per il loro pagamento sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo su proposta della Segreteria. La delibera può prevedere, limitatamente a coloro che si iscrivono per la prima volta alla Fnsi attraverso l'Asr, una riduzione dell'ammontare della quota sociale per l'anno di prima iscrizione qualora la relativa domanda sia presentata successivamente al 30 giugno.
5. Gli Iscritti titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato versano la loro quota attraverso delega di pagamento alla propria azienda con trattenuta sulla busta paga. Gli altri Iscritti versano una quota fissa nella misura stabilita dalla delibera del Consiglio direttivo sulle quote sociali. Qualora, nel corso dell'anno solare, si interrompa il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui era titolare, l'Iscritto può regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'Asr per il resto dell'anno versando una frazione della quota fissa, secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio direttivo nella delibera sulle quote sociali. Nel caso in cui ad un Iscritto venga applicato un contratto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare successivamente al suo versamento della quota fissa di iscrizione, sottoscrive la delega di pagamento alla propria azienda e l'Asr provvede a scomputare la frazione di quota fissa per il resto dell'anno secondo modalità e proporzioni fissate dal Consiglio direttivo nella delibera sulle quote sociali.
6. È data facoltà al Consiglio direttivo di deliberare apposito provvedimento sulle modalità di versamento della quota sociale nel caso in cui particolari esigenze di tutela sindacale impongano di mantenere riservata nei confronti del datore di lavoro o di altri la iscrizione al sindacato di Iscritti titolari di un rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato.

Responsabilità di organi e strutture dell'Asr

Art. 2

1. Il Segretario dell'Asr è il responsabile, a termini di legge, del trattamento dei dati personali degli iscritti. Per il tramite del Tesoriere prende tutti i provvedimenti necessari alla corretta gestione delle iscrizioni e alla tenuta dell'elenco degli Iscritti e ne riferisce alla Segreteria, che esprime parere vincolante al riguardo.
2. Il Tesoriere sovrintende alla tenuta dell'elenco degli Iscritti da parte degli uffici, alla riscossione delle quote sociali e al controllo della regolarità della documentazione relativa alle domande di iscrizione. Provvede ad acquisire dai Gruppi di specializzazione, dagli Organismi sindacali di base e dalle Sezioni territoriali che fanno riferimento all'Asr l'elenco dei loro iscritti ai fini della verifica della regolarità della loro iscrizione. Entro il 25 gennaio, fornisce al Presidente e al Segretario l'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente perché possa essere da essi trasmesso entro il successivo 31 gennaio alla Fnsi. Il Segretario e il Tesoriere sovrintendono alla trasmissione alla Fnsi, nei termini dovuti, della copia ad essa spettante di ogni domanda di iscrizione e delle documentazioni relative alle iscrizioni accolte o respinte. Il Tesoriere dà esecuzione alle sue funzioni attraverso il Direttore e gli uffici dell'Asr, ai quali provvede a dare le opportune deleghe e istruzioni.
3. Gli incaricati dell'Asr alla ricezione delle domande di iscrizione sono i dipendenti a ciò delegati dalla direzione dell'Asr. Essi riferiscono al Segretario e al Tesoriere della presentazione delle domande di iscrizione. L'incaricato che riceve materialmente la domanda di iscrizione, vi appone un numero progressivo, la data e l'ora della ricezione e la sottoscrive per ricevuta.
4. La direzione provvede periodicamente, per rinnovare i dati degli archivi dell'Asr, ad acquisire dall'Ordine regionale del Lazio gli aggiornamenti degli elenchi dell'Albo professionale e del registro annesso.

Elenco degli Iscritti

Art. 3

1. L'elenco degli Iscritti è diviso in due parti: una per gli iscritti professionali e una per gli iscritti collaboratori. Deve riportare, per ognuno: i dati anagrafici; il domicilio professionale; i recapiti telefonici e telematici; i dati relativi all'iscrizione all'Ordine professionale; la data di iscrizione al sindacato; la qualifica dell'iscritto professionale o collaboratore; le quote sociali versate; i provvedimenti disciplinari eventualmente riportati e divenuti esecutivi. Inoltre, nell'elenco può essere riportata ogni ulteriore indicazione che l'iscritto stesso o il Consiglio direttivo ritenessero utile annotare.
2. Ai fini della riservatezza dei dati personali e per esigenze connesse alla tutela sindacale, l'elenco degli Iscritti non è pubblico. Oltre al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, per l'esercizio dei propri doveri di controllo, e agli uffici dell'Asr, per motivi connessi al proprio lavoro, possono prenderne visione i Consiglieri dell'Asr e i componenti del Collegio dei Probiviri per ragioni del proprio ufficio. Tutti coloro che hanno accesso all'elenco degli Iscritti sono tenuti al segreto sui dati personali in esso contenuti. La violazione

dell'obbligo di segretezza comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri per gli Iscritti, alla Segreteria per i dipendenti dell'Asr.

3. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Tesoriere, per il tramite della direzione, aggiorna la situazione delle iscrizioni così come risulta alla fine del mese precedente. A tal fine, gli Iscritti vengono classificati, sulla base della loro situazione alla data del rilevamento, in tre distinte categorie: in regola, sospesi, cancellati.

4. Sono in regola gli Iscritti che hanno corrisposto tutte le quote sociali dovute per gli anni di iscrizione, compreso quello in corso. Il rinnovo dell'iscrizione compiuto attraverso il versamento della quota sociale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento non comporta soluzione di continuità nella regolarità dell'iscrizione.

5. Sono sospesi gli Iscritti che, in regola l'anno precedente, non hanno corrisposto entro il 31 gennaio la quota sociale dovuta per l'anno in corso senza aver comunicato per iscritto di voler disdire la propria iscrizione. La sospensione dura per tutto l'arco dell'anno e cessa i suoi effetti al momento della regolarizzazione del pagamento. Tale pagamento deve essere effettuato anche nel caso in cui l'Iscritto disdica la propria iscrizione successivamente al 31 gennaio. È sospeso, inoltre, l'Iscritto nei confronti del quale sia stato emesso mandato di cattura per le ipotesi di reato di cui all'art. 8, comma 2 dello Statuto dell'Asr, fino alla revoca del mandato stesso.

6. Sono cancellati gli Iscritti che hanno lasciato trascorrere il periodo di sospensione senza aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione e senza aver comunicato per iscritto la disdetta della propria iscrizione. In questo caso, vengono trasferiti in un apposito registro degli Iscritti cancellati, annesso all'elenco degli Iscritti, con l'indicazione delle loro morosità nei confronti dell'Asr. Nello stesso registro degli Iscritti cancellati vengono iscritti anche gli Iscritti che si sono dimessi dall'Asr e quelli radiati, con l'indicazione per ognuno del motivo dell'avvenuta revoca dell'iscrizione, e gli Iscritti che hanno trasferito la loro iscrizione ad altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi.

7. Il Tesoriere provvede ad informare della loro posizione gli Iscritti che risultino sospesi al 31 ottobre, facendo presenti i termini per la regolarizzazione e chiarendo che le dimissioni non liberano l'Iscritto dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione.

8. Nell'elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente da inviare alla Fnsi entro il 31 gennaio vengono inseriti solo gli iscritti che, alla data di riferimento della rilevazione, risultano in regola o sospesi.

9. L'Iscritto collaboratore che maturi i requisiti per l'iscrizione all'Asr come professionale può presentare domanda di trasferimento nel relativo elenco, nelle forme previste, senza che ciò implichi soluzione di continuità nella iscrizione al sindacato. Il trasferimento può avvenire anche nel corso dell'anno solare.

Esercizio dei diritti dell' Iscritto

Art. 4

1. Possono accedere ai servizi dell'Asr ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo tutti gli Iscritti in regola. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Fnsi attraverso l'Asr, possono accedere ai servizi dell'Associazione dal momento dell'iscrizione ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo a

decorrere dal 181° giorno di iscrizione. Gli Iscritti provenienti da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi possono accedere ai servizi dell'Asr dal momento della presentazione della domanda di trasferimento ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo qualora iscritti alla Fnsi da almeno 181 giorni.

2. Per accedere ai servizi dell'Asr ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo, gli Iscritti sospesi devono regolarizzare la loro posizione con il versamento delle quote sociali dovute.

3. Gli Iscritti cancellati possono accedere ai servizi dell'Asr ed esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo a condizione che vengano eliminati i motivi che hanno portato alla cancellazione. Qualora questa sia stata determinata da morosità, devono essere corrisposte tutte le quote sociali non pagate. Qualora la cancellazione sia stata determinata da dimissioni, e sempre considerando che vanno sanate eventuali morosità precedenti alla disdetta dell'iscrizione, si può accedere ai servizi dell'Asr previa comunicazione di voler dare nuovo corso dell'iscrizione, con contestuale pagamento della quota sociale riferita all'anno in corso. I diritti di elettorato attivo e passivo per il Congresso non possono essere esercitati se le elezioni dei delegati avvengono nell'anno solare in cui viene dato nuovo corso all'iscrizione, a meno che non venga chiesto dall'interessato di far decorrere il termine della iscrizione dall'anno solare precedente. In questo caso, va corrisposta anche la quota sociale relativa.

Decorrenza della iscrizione

Art. 5

1. La data di iscrizione dell'Iscritto, anche ai fini dell'attribuzione dell'anzianità nei casi previsti dalle norme statutarie e da quelle regolamentari della Fnsi e dell'Asr, è quella del giorno di presentazione all'Associazione della domanda di iscrizione. In caso di trasferimento dell'Iscritto da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi, l'Iscritto mantiene l'anzianità di iscrizione derivata dall'Associazione di provenienza.

2. La data di iscrizione degli Iscritti cancellati che danno nuovo corso alla loro iscrizione è quella del giorno della presentazione della nuova domanda se il periodo di cancellazione ha superato i 18 mesi. Nel caso in cui il periodo di cancellazione non abbia superato i 18 mesi, l'anzianità pregressa è computabile a condizione che vengano corrisposte le quote sociali che avrebbero dovuto essere versate nel periodo di cancellazione se l'iscrizione fosse stata mantenuta.

Domanda di iscrizione

Art. 6

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata in triplice copia utilizzando moduli predisposti dalla Fnsi e va presentata alla sede dell'Asr secondo le modalità disposte dall'art. 2 del Regolamento della Fnsi. Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, l'aspirante Iscritto deve provvedere al pagamento della quota sociale.

2. Negli uffici dell'Asr devono essere a disposizione per consultazione gli Statuti e i Regolamenti della Fnsi e dell'Asr.

3. Il Consiglio direttivo ha facoltà di disporre accertamenti periodici o specifici sulle autocertificazioni presentate al momento dell'iscrizione o del suo rinnovo, chiedendo all'interessato la produzione di documenti non ottenibili d'ufficio. L'avvio delle procedure di accertamento non ha effetti sull'esercizio dei diritti dell'Iscritto e su quelle di accettazione della domanda di iscrizione.

Accettazione della iscrizione

Art. 7

1. Le domande di iscrizione presentate vengono raccolte a cura del Tesoriere, che le trasmette alla Segreteria, i cui membri possono prenderne liberamente visione, indirizzando al Presidente, se lo ritengono, osservazioni e rilievi.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione, il Presidente comunica al Consiglio direttivo le domande di iscrizione pervenute unitamente alle eventuali osservazioni formulate dai membri della Segreteria. Se nessun Consigliere esprime obiezioni, le domande si intendono accettate. In caso contrario, il Consiglio discute e vota sulle singole domande contestate. È facoltà del Consiglio direttivo disporre accertamenti sulle singole domande di iscrizione, anche chiamando a riferire l'interessato o altri Iscritti. In ogni caso, la decisione non può essere rinviata oltre il 60° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

3. L'ammissione nell'Asr non può essere deliberata qualora l'aspirante Iscritto abbia manifestato orientamenti o comportamenti che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Fnsi o in quello dell'Asr, o fosse noto che l'aspirante Iscritto abbia riportato condanne, passate in giudicato, per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione.

4. Il provvedimento di non ammissione dell'aspirante Iscritto, deliberato dal Consiglio direttivo, è comunicato entro cinque giorni dal Presidente all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve riportare le motivazioni del parere negativo. L'interessato può presentare una nuova domanda non prima di 12 mesi dalla precedente.

5. Nel caso in cui la domanda di iscrizione venisse respinta, il Presidente dà disposizioni all'ufficio cassa dell'Asr affinché restituisca, a richiesta dell'interessato, la quota sociale versata ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento. La restituzione non può aver luogo prima che siano trascorsi i termini stabiliti nel successivo articolo 9 per la presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri contro la delibera del Consiglio direttivo che respinge la domanda di iscrizione dell'aspirante Iscritto. La presentazione del ricorso comporta il blocco, disposto dal Presidente, nelle casse dell'Asr della quota sociale versata fino a decisione definitiva sulla iscrizione.

Riammissione degli Iscritti radiati

Art. 8

1. L'Iscritto che sia stato radiato non può presentare domanda di nuova iscrizione prima che siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno in cui la radiazione è divenuta effettiva. Insieme alla domanda di nuova

iscrizione, l'Isritto radiato comunica con lettera indirizzata al Presidente anche i fatti, intervenuti nel frattempo, che a suo giudizio avrebbero rimosso le cause per le quali è stata comminata la sanzione.

2. Ricevuta la domanda, il Presidente dispone una specifica procedura istruttoria al fine di portare all'attenzione del Consiglio direttivo valutazioni di fatto in merito alla richiesta di nuova iscrizione. A tal fine il Presidente, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della testimonianza degli Isritti che abbiano conoscenza dei fatti inerenti i motivi della radiazione e può disporre l'audizione del richiedente e di altri Isritti. Può anche disporre l'acquisizione d'ufficio di atti e richiedere all'interessato la produzione di documenti non ottenibili d'ufficio. Il Presidente, inoltre, dà comunicazione al Collegio dei Probiviri della presentazione della richiesta di nuova iscrizione.

3. Qualora presenti domanda di nuova iscrizione al sindacato un Isritto radiato da altra Associazione regionale di stampa federata alla Fnsi, il Presidente comunica l'avvenuta presentazione dell'istanza a tale Associazione, con richiesta al suo organismo direttivo di far pervenire all'Asr il proprio parere motivato sulla eventuale riammissione.

4. L'Isritto radiato che presenti domanda di nuova iscrizione viene assimilato a un nuovo iscritto per quanto riguarda la procedura di esame della domanda, disciplinata dal precedente articolo 7, e a un Isritto cancellato per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'Isritto, così come disposto dall'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Ricorsi

Art. 9

1. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo in materia di ammissione nell'Asr e di titolarità dei diritti dell'Isritto è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di 35 giorni dalla ricezione da parte dell'interessato della relativa comunicazione. Possono presentare il ricorso l'interessato o gli aventi causa. Il Collegio dei Probiviri può anche intervenire d'ufficio nel riesame del provvedimento.

2. L'interessato può altresì ricorrere al Collegio con procedura d'urgenza qualora la sua domanda di iscrizione non sia stata esaminata dal Consiglio direttivo entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di ammissione nell'Asr e di titolarità dei diritti dell'Isritto sono impugnabili di fronte al Collegio nazionale dei Probiviri nel termine di 35 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Collegio dei probiviri

Art. 10

L'esposto scritto di iscritto e non iscritti di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere depositato alla Segreteria del Collegio, o inoltrato alla stessa attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno", entro 60 giorni dalla pubblicazione del servizio in cui siano ravvisabili violazioni disciplinari.

Art. 11

L'esposto scritto di iscritto e non iscritti deve essere depositato alla Segreteria del Collegio, o inoltrato alla stessa attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno", entro 45 giorni dal momento in cui al giornalista siano imputabili violazioni disciplinari riferibili a comportamenti professionali diversi dalla pubblicazione di un servizio.

Art. 12

1. Il procedimento disciplinare promosso d'ufficio dal Collegio deve essere avviato entro 60 giorni dalla data in cui al giornalista sia imputabile un comportamento non conforme alla correttezza professionale con una comunicazione scritta del Presidente del Collegio alla Segreteria del Collegio stesso.

2. Nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 dello Statuto dell'Asr, il procedimento disciplinare viene avviato entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione del Consiglio direttivo.

Art. 13

1. Gli esposti anonimi sono inammissibili.

2. Gli esposti relativi a giornalisti iscritti ad altra Associazione regionale di stampa sono trasmessi all'Associazione competente entro 10 giorni dalla delibera di incompetenza territoriale.

Art. 14

L'inosservanza dei termini e delle procedure previsti dagli articoli 10, 11 e 12 comporta la dichiarazione di inammissibilità da parte del Collegio.

Art. 15

Entro 30 giorni dalla data del ricevimento in Segreteria dell'esposto o della comunicazione di cui all'articolo 12, il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare deve essere avvisato attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno" dell'apertura dell'istruttoria e della nomina di un relatore scelto dal Presidente tra i membri del Collegio.

Art. 16

Il Relatore incaricato dell'istruttoria ha 120 giorni di tempo dal momento in cui riceve l'incarico dal Presidente per ascoltare le parti interessate ed i testimoni e depositare nella Segreteria del Collegio la sua relazione con le copie originali degli atti e delle audizioni raccolte.

Art. 17

1. Il giornalista ed i testimoni interessati al procedimento disciplinare devono essere avvisati delle audizioni almeno 30 giorni prima della data fissata per le medesime attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno" da parte della Segreteria del Collegio. Le audizioni, salvo la scelta concordata di altre sedi, si svolgeranno presso gli uffici dell'Associazione Stampa Romana.

2. Il giornalista sottoposto a provvedimento disciplinare può avvalersi in ogni fase del procedimento dell'assistenza di persona di sua fiducia.

Art. 18

Il rinvio dell'audizione sarà concesso al giornalista sottoposto a procedimento disciplinare per una sola volta purché un'esplicita richiesta scritta attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno" sia inviata alla Segreteria del Collegio entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione.

Art. 19

Le deposizioni di giornalisti e testimoni di cui si renda indispensabile l'audizione debbono essere raccolte su carta intestata del Collegio, firmate dal Relatore e dai soggetti ascoltati e contenere la data dell'esecuzione dell'atto.

Art. 20

L'inosservanza delle procedure previste dagli articoli 15, 16, 17 e 19 comporta la dichiarazione di nullità degli atti.

Art. 21

1. Il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio.
2. La richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria attraverso "raccomandata con ricevuta di ritorno" entro 7 giorni dalla data del ricevimento dell'avviso di apertura dell'Istruttoria nei suoi confronti.
3. Il verbale della deposizione dovrà essere sottoscritto dai Commissari presenti e dal giornalista.
4. L'audizione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Collegio.

Art. 22

Il Collegio, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può ascoltare i testimoni e disporre eventuali confronti anche ai fini di un tentativo di conciliazione.

Art. 23

La mancata presentazione del giornalista all'audizione di fronte al Relatore od al Collegio non costituisce motivo di nullità parziale o totale del procedimento disciplinare.

Art. 24

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 12 mesi dalla data dell'iscrizione della stesso sull'apposito registro della Segreteria.

Art. 25

I lavori del Collegio sono sottoposti al vincolo del segreto. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'Associazione Stampa Romana la pubblicazione delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e segnalare la decisione al Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e a quello della Fnsi.

Art. 26

Il Collegio può sospendere il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto una vicenda all'esame della magistratura ordinaria. I termini di cui all'articolo 24 non decorrono durante il periodo di sospensione.

Art. 27

1. Ogni seduta del Collegio dei Probiviri deve essere verbalizzata su apposito libro e il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
2. I lodi, i verbali di amichevole composizione, le decisioni di non luogo a procedere e ogni altra deliberazione definitiva vanno sottoscritti da tutti i membri del Collegio che hanno partecipato alla seduta.

Sezioni territoriali

Costituzione e Iscritti

Art. 28

1. La costituzione di sezioni territoriali dell'Asr può essere promossa dal Consiglio direttivo o per iniziativa di almeno 25 Iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere presentata per iscritto all'Asr. Gli Iscritti sottoscrittori devono avere la residenza o il domicilio professionale nel territorio al quale fa riferimento l'istanza.
2. Perché possa procedersi alla loro costituzione, le sezioni territoriali ipotizzate devono far riferimento ad aree omogenee dal punto di vista amministrativo e geografico.
3. La costituzione di una sezione territoriale è deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consigliere Segretario procede, entro sei mesi prorogabili per un periodo massimo di pari durata, alla stesura dell'elenco degli Iscritti appartenenti alla sezione stessa e di sovrintendere alle elezioni del suo responsabile.
4. Non si può essere iscritti a più di una sezione territoriale. Per appartenervi occorre essere iscritti all'Asr.
5. In caso di scioglimento della sezione territoriale, ogni suo eventuale patrimonio è devoluto all'Asr.

Denominazione

Art. 29

Negli atti ufficiali e in quelli comunque destinati all'esterno o ai propri Iscritti, alla denominazione della sezione territoriale deve seguire la dicitura "Sezione territoriale dell'Associazione stampa romana".

Regolamento interno

Art. 30

Le sezioni territoriali non hanno Statuto proprio e fanno riferimento alle norme della Fnsi e dell'Asr. Possono darsi un Regolamento interno per il loro funzionamento, che deve essere sottoposto, così come ogni eventuale modifica, alla ratifica del Consiglio direttivo dell'Asr.

Funzioni e finanziamento

Art. 31

1. Le sezioni territoriali assicurano il collegamento fra l'Asr e gli Iscritti che ad essa fanno riferimento e ne rappresentano le istanze. Non possono avviare iniziative sindacali se non per espressa delega della Segreteria dell'Asr, che ne fissa i limiti operativi e, se lo ritiene necessario, invia propri incaricati a parteciparvi.

2. Le sezioni territoriali organizzano la propria attività attraverso strumenti di finanziamento autonomo fra gli Iscritti. Il Consiglio direttivo dell'Asr può deliberare stanziamenti straordinari a fronte di documentate esigenze.

Rappresentanza

Art. 32

1. Gli Iscritti appartenenti a una sezione territoriale eleggono fra di loro un responsabile, che ha l'incarico di rappresentarla e che partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo dell'Asr. Questo, a sua volta, nomina un Iscritto con l'incarico di rappresentare l'Associazione nelle riunioni della sezione territoriale.

2. Il responsabile territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. La sua nomina deve essere ratificata entro un mese dal Consiglio direttivo dell'Asr. Cause ostative alla ratifica sono unicamente la mancata iscrizione all'Asr, il mancato possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'Asr per essere eletto delegato al Congresso dell'Associazione, l'esistenza a carico dell'eletto di un provvedimento disciplinare che ne limiti i diritti di Iscritto, l'irregolarità delle procedure di elezione, rilevata d'ufficio dal Consiglio direttivo o su istanza degli aventi causa.

3. Entro il 31 gennaio, il responsabile territoriale invia al Consiglio direttivo dell'Asr una relazione sull'attività svolta dalla sezione territoriale nell'anno solare precedente.

4. Il responsabile territoriale può nominare altri Iscritti come propri collaboratori, con l'incarico di coadiuvarlo nelle proprie funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il regolamento interno della sezione territoriale può prevedere, in luogo di tale nomina, la elezione di un organismo di rappresentanza territoriale, nel quale possono essere eletti tutti gli Iscritti appartenenti alla sezione

territoriale che hanno i requisiti per essere eletti come delegati al Congresso dell'Asr. Il regolamento deve prevedere nel sistema elettorale la possibilità di rappresentanza per le minoranze.

Sanzioni

Art. 33

1. Per violazioni alle norme della Fnsi o dell'Asr o per gravi inadempienze, il Consiglio direttivo dell'Associazione può deliberare un richiamo agli organi di rappresentanza della sezione territoriale, che hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni così indicate. In caso di non ottemperanza o di gravi violazioni, il Consiglio direttivo può deliberare lo scioglimento degli organi di rappresentanza territoriale e la nomina di un commissario, incaricato di procedere, entro sei mesi prorogabili per un periodo massimo di pari durata, a dare attuazione alle disposizioni violate e di provvedere alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza territoriale.

2. Avverso ai provvedimenti del Consiglio direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte degli aventi causa. Il ricorso è esaminato sulla base delle stesse norme adottate per i procedimenti a carico degli Iscritti. Il Collegio può deliberare la sospensione del provvedimento impugnato in attesa della propria decisione sul ricorso, che è definitiva.

Art. 34

1. La Consulta Sindacale è convocata dalla Segreteria, senza particolari formalità, almeno quattro volte l'anno.

Art. 35

1. La Commissione contratto ha il compito di elaborare le proposte per i rinnovi contrattuali e di sottoporle agli Organismi dell'ASR.

2. La Commissione contratto è costituita da un coordinatore, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere Segretario, e da ulteriori 6 componenti eletti per il 50% dal Consiglio Direttivo e per il restante 50% dalla Consulta Sindacale di cui all'art. 46 dello Statuto

3. La Commissione contratto è convocata dal coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E' altresì convocata, laddove se ne reputi l'opportunità, dal Consigliere Segretario.

4. La Commissione contratto elegge al proprio interno i due rappresentanti che, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 8 dello Statuto, fanno parte del Consiglio Direttivo.

Art. 36

1. L'assemblea regionale dei giornalisti non dipendenti è convocata, oltre a quando stabilito dall'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, ogni volta che la Segreteria ne reputi l'opportunità o quando la Commissione lavoro non dipendente ne faccia richiesta alla Segreteria.

2. La Commissione del lavoro non dipendente opera nell'ambito dell'Associazione Stampa Romana e d'intesa con la Segreteria al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori non dipendenti del Lazio

2. La Commissione, in linea con la Commissione per il lavoro autonomo della FNSI, ha il compito di:

- a) monitorare permanentemente il numero e le condizioni di lavoro dei giornalisti non dipendenti;
- b) individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti non dipendenti;
- c) operare come supporto della Segreteria e del Consigliere Segretario nelle attività di tutela dei lavoratori non dipendenti

3. La Commissione elegge, al proprio interno, un coordinatore il quale è responsabile dell'attività della Commissione medesima.

4. La Commissione del lavoro non dipendente è convocata dal coordinatore, senza particolari formalità. E' altresì convocata, sempre senza particolari formalità e laddove se ne reputi l'opportunità, dal Consigliere Segretario.

Art. 37

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita da un/una Presidente, eletto/a dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere Segretario, e da ulteriori _6_ componenti eletti per il 50% dal Consiglio Direttivo e per il restante 50% dalla Consulta Sindacale di cui all'art. 46 dello Statuto

2. La Commissione Pari Opportunità è convocata dal/la Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E' altresì convocata, laddove se ne reputi l'opportunità, dal Consigliere Segretario.

3. La Commissione Pari Opportunità elegge al proprio interno il rappresentante che, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 8 dello Statuto, partecipa in luogo del /la Presidente al Consiglio Direttivo.

Art. 38

1. La Consulta degli Uffici Stampa ha il compito di supportare gli Organismi dell'ASR nelle materie di propria competenza, per gli Uffici Stampa pubblici e privati.

2. La Consulta degli Uffici Stampa è costituita da un coordinatore, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere Segretario, e da ulteriori 6 componenti eletti per il 50% dal Consiglio Direttivo e per il restante 50% dalla Consulta Sindacale di cui all'art. 46 dello Statuto

3. La Consulta degli Uffici Stampa è convocata dal coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E' altresì convocata, laddove se ne reputi l'opportunità, dal Consigliere Segretario.

4. La Consulta degli Uffici Stampa elegge al proprio interno il rappresentante che, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 8 dello Statuto, fa parte del Consiglio Direttivo.

Art. 39

L'Associazione Stampa Romana progetta, coordina ed eroga contenuti formativi di carattere tecnico, di aggiornamento della cultura professionale ed in merito a competenze trasversali per imprese ed Enti pubblici e privati. Promuove attività di formazione nelle aziende, rivolte a giornalisti e a soggetti terzi così da favorire il diffondersi di una cultura della corretta informazione, dell'innovazione e della comunicazione efficace.